



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott. Caterina di Martino Presidente rel. ed est.  
dott. Adriano Del Bene Giudice  
dott. Francesca Reale Giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 3739/2018 promossa da:

**Fallimento** in  
**s.p.a.- in liquidazione e unipersonale**”, (codice fiscale in  
persona del Curatore p.t. dott. rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione  
del G. delegato, dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò (codice fiscale il  
quale elegge domicilio in Napoli al Centro direzionale Is. E1 presso lo studio legale Fimmanò Attore

**Contro**

e

**nonché**

;

e

**nonchè**

23

e

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 75305916501f58fac3711cbe088f395  
Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 685b5018571023ba1337b614a5f72bdf



Comune di **di Napoli**, con sede in Piazza Municipio n.1, (Codice Fiscale:

**nonché**

che lo rappresenta e difende

e

) dal quale è rappresentato e difeso

**convenuti**

e

**Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dai Certificati di Assicurazione n. e n. in persona del Rappresentante Generale per l'Italia domiciliata per la carica in**

ed ivi elettivamente domiciliati.

**nonchè**

**AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia** (già AIG Europe Ltd. - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede legale in Milano, via della Chiusa, 2 (

e

**Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. AE000027310**, in persona del Rappresentante

;

**nonché**

**Sara Assicurazioni s.p.a.**, con sede legale in

**Terzi chiamati in garanzia**

**nonchè**

**Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. ("Assicuratori"), in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per**



**l'Italia dei Lloyd's (**

e

**Ufficio Italiano (Rappresentanza Generale) dei Lloyd's**, con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86, C.F.

## **INTERVENTORI VOLONTARI**

**Oggetto:** azione di responsabilità ex art. 146 L.F.

### **Conclusioni:**

**per la Curatela del Fallimento:** 1. accertare e dichiarare la responsabilità di colui il quale ha ricoperto la carica di liquidatore della s.p.a. – in liquidazione e unipersonale” (dott. relativamente alle condotte illustrate e per tutte le ragioni esposte in giudizio; 2. accertare e dichiarare la responsabilità di coloro i quali hanno ricoperto la carica di Sindaci effettivi della s.p.a. - in liquidazione e unipersonale” (dott. dott. rag. dott. dott. in solido tra loro e/o relativamente alle rispettive condotte illustrate e per tutte le ragioni esposte in giudizio; 3. accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2497 e ss. cod. civ. del Comune di di Napoli, in persona del Sindaco p.t. relativamente alle condotte illustrate e per tutte le ragioni esposte in giudizio; 4. accertare e dichiarare tutti i danni subiti dalla società s.p.a. – in liquidazione e unipersonale” in conseguenza dell’illegitima condotta del liquidatore, dei sindaci e del socio unico Comune di di Napoli convenuti, liquidandoli nella misura complessiva di Euro 619.499,24, così come determinata e ripartita dal C.T.U., o, in via subordinata, nello sbilancio fallimentare pari ad Euro 1.410.669,73, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi; ovvero accertare e dichiarare l’importo dovuto dai convenuti in favore del Fallimento attore liquidandolo nella diversa somma che il Collegio vorrà determinare, il tutto sempre oltre rivalutazione monetaria e interessi; e, per l’effetto, 5. condannare i convenuti dottor nella qualità di liquidatore della s.p.a. – in liquidazione e unipersonale”, nonché i dottori rag. nella qualità di sindaci della s.p.a. – in liquidazione e unipersonale”, nonché il Comune di di Napoli, in persona del Sindaco p.t., in solido tra di loro ovvero secondo le rispettive responsabilità, al pagamento in favore del Fallimento s.p.a. – unipersonale” della somma complessiva di Euro 619.499,24, così come determinata e ripartita dal C.T.U., o, in via subordinata, nello sbilancio fallimentare pari ad Euro 1.410.669,73, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi ovvero condannare i convenuti dottor nella qualità di liquidatore della s.p.a. – in liquidazione e unipersonale”, nonché i dottori rag. nella qualità di sindaci della s.p.a. – in liquidazione e unipersonale”, nonché il Comune di di Napoli, in persona del Sindaco p.t., in solido tra di loro, ovvero secondo le rispettive responsabilità, al pagamento in favore del Fallimento s.p.a. – in liquidazione e unipersonale” della diversa maggiore o minore somma che il Collegio vorrà determinare e liquidare, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi; 6. in ogni caso, in relazione alle domande che hanno per oggetto il pagamento di somme di denaro, condannare i convenuti, in solido tra loro o per quanto di specifica competenza, al pagamento in favore del Fallimento attore di rivalutazione



monetaria e interessi sulle somme accertate e dovute al Fallimento fino al soddisfo così come già richiesti con l'atto introduttivo; 7. porre definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro o per quanto di specifica competenza, le spese della CTU, vinte le spese;

**per** In via principale nel rito: A) dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale delle Imprese in favore della Corte dei Conti; In via principale nel merito: B) In via gradatamente subordinata dichiarare la prescrizione delle azioni di responsabilità dei creditori sociali e della società; C) in via ulteriormente subordinata respingere tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti del Dott. in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi si dovesse ritenere responsabile il sig. e dovessero, altresì, ritenersi provati sia nell'an che nel quantum debeatur gli asseriti danni: D) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune in relazione alla ripartizione delle quote di responsabilità, sì da condannare esclusivamente il medesimo; E) in ogni caso dichiarare il terzo Lloyd's Rappresentante Generale per l'Italia, (p.iva e c.f. 10655700150), in persona del Rappresentante Generale, p.t., tenuto a tenere indenne il convenuto dal risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazioni e spese legali, da corrispondere all'attore e per l'effetto condannare la detta compagnia a pagare le somme di eventuale condanna all'attore, manlevando il medesimo, vinte le spese, con liquidazione a favore del Dott. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'importo di euro 20.000,00 o il diverso importo ritenuto di giustizia;

**per** l'adito Tribunale dichiarare il difetto di giurisdizione essendo competente la Corte dei Conti; rigetti la domanda attrice per intervenuta prescrizione; rigetti la domanda attrice perché infondata dal momento che nessuna responsabilità è addebitabile a vinte le spese con distrazione;

**per** a) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli, Sez. Specializzata delle Imprese e dichiarare la sussistenza della Giurisdizione della Corte dei Conti e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta nei confronti del dott. b) accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto fatto valere dal Fallimento attore nei confronti del dott. e la decadenza dalla proposta azione; c) accertare e dichiarare la inammissibilità, la totale infondatezza e la mancata prova di ogni domanda proposta nei confronti del dott. d) comunque, rigettare ogni domanda proposta con l'atto introduttivo nei confronti del dott. e) in via gradata e per l'ipotesi che siano accolte in tutto od in parte, le domande, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti, l'esclusiva responsabilità del Comune di Napoli nella causazione di tutti i danni che dovessero risultare essere stati cagionati a parte istante, e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento in favore della Curatela attrice, ovvero a tenere indenne o comunque a rivalere il dott. di quanto da egli fosse ritenuto dovuto e fosse condannato a pagare al Fallimento attore per le ragioni di cui all'atto di citazione; vinte le spese;

**per** in via pregiudiziale e/o preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli Sez. Specializzata delle imprese e dichiarare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti con conseguente declaratoria di inammissibilità del presente giudizio e rigetto delle domande avanzate nei confronti del dott. in via preliminare di merito accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto fatto valere nei confronti del dott. e la decadenza delle azioni di responsabilità dei creditori sociali e della società proposte dalla Curatela nel presente giudizio; -in via principale rigettare le domande attoree nei confronti del dott. in quanto inammissibili, infondate o, comunque, prive di prova per le ragioni esposte in premessa; -in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui dette domande fossero accolte anche solo parzialmente, ridurre il quantum dovuto tenuto conto delle



ragioni indicate in premessa; -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal Fall. nei confronti del dott. condannare la compagnia di assicurazione AIG Europe sopra citata, a manlevare il dott. da ogni eventuale responsabilità per i fatti per cui è causa con condanna diretta della Compagnia al pagamento all'odierna di qualsiasi somma posta a carico del dott. per sorta capitale, interessi e rivalutazione, ovvero a rivalerlo per tali titoli dedotti in giudizio e per la correlativa condanna risarcitoria nonché, in ogni caso, per le spese di C.T.U. e per le spese e compensi di lite; - in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal Fallimento accertata l'esclusiva responsabilità del Comune di di Napoli in relazione ai presunti danni causati alla Curatela attrice, condannare l'Ente a tenere indenne o comunque a rivalere in tutto, o almeno in parte, il dott. con riferimento alle eventuali somme a cui venisse condannato quest'ultimo a favore del Fallimento in forza delle argomentazioni esposte in premessa; -con vittoria di spese della C.T.U. oltre spese e compensi di lite;

**per** a) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli, Sez. Specializzata delle Imprese e dichiarare la sussistenza della Giurisdizione della Corte dei Conti e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta nei confronti del rag. b) accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto fatto valere dal Fallimento attore nei confronti del rag. e la decadenza dalla proposta azione; c) accertare e dichiarare la inammissibilità, la totale infondatezza e la mancata prova di ogni domanda proposta nei confronti del rag. d) comunque, rigettare ogni domanda proposta con l'atto introduttivo nei confronti del rag. e) in via gradata e per l'ipotesi che siano accolte in tutto od in parte, le domande proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti, l'esclusiva responsabilità del Comune di di Napoli nella causazione di tutti i danni che dovessero risultare essere stati cagionati a parte istante, e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento in favore della Curatela attrice, ovvero a tenere indenne o comunque a rivalere il rag. di quanto da egli fosse ritenuto dovuto e fosse condannato a pagare al Fallimento attore per le ragioni di cui all'atto di citazione; f) in caso di accoglimento in tutto od in parte delle domande proposte nei suoi confronti dal Fallimento attore condannare essa soc. assicuratrice Sara Assicurazioni s.p.a. direttamente al pagamento, ovvero a rivalere e manlevare il rag. di quanto fosse ritenuto da egli dovuto; vinte le spese:

**per il Comune di di Napoli:** A. rigettare e/o dichiarare inammissibile e/o infondata, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, la domanda risarcitoria ex art. 2497 c.c. spiegata dal Fallimento s.p.a. in liquidazione in danno del Comune di B. rigettare e/o dichiarare inammissibili e/o infondate, per tutte le motivazioni esposte, le domande di garanzia, di regresso e/o riconvenzionali improprie spiegate in danno del Comune di da parte dei convenuti e C. condannare la curatela del fallimento s.p.a. in liquidazione ed i convenuti e , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento dei compensi e delle spese legali, in uno agli accessori di legge::

**.Per** :1) dichiarare il difetto del giurisdizione del Giudice Ordinario, spettando la cognizione in materia unicamente alla Corte di Conti; 2) in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza ed indeterminabilità della causa petendi; 3) rigettare le domande proposte dalla Curatela attrice, siccome prescritte o, comunque, infondate; 4) in via subordinata, e con espressa riserva di gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità del Dott. per i fatti di causa, condannare ex art. 1917, comma 2, cod. civ., la LLOYD'S di Londra Rappresentante Generale per l'Italia, nei limiti del massimale di polizza, direttamente nei confronti dell'attore, ovvero, in via



ancora più gradata, condannare la predetta compagnia di assicurazione, sempre nei limiti del massimale, a tenere indenne il convenuto di tutto quanto egli fosse condannato a pagare, anche per spese, in conseguenza del presente giudizio; 5) vinte le spese con distrazione;

**per** a) accertare, preliminarmente, l'inadempimento della S.p.A. e, in accoglimento della spiegata eccezione di inadempimento, rigettare la domanda di risarcimento danni promossa dall'attore; b) dichiarare, in via gradata, la prescrizione dell'azione di responsabilità; c) dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza della responsabilità del dott. e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento danni promossa dall'attore; vinte le spese con distrazione,

**per Ufficio Italiano (Rappresentanza Generale) dei Lloyd's**, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio Italiano (Rappresentanza Generale) dei Lloyd's rispetto alla domanda formulata nei suoi confronti dal convenuto dott. essendo legittimati a rispondere alla domanda del dott. esclusivamente gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno sottoscritto la copertura assicurativa rappresentata dai certificati (polizze) di assicurazione AE000011033, AE000022048 e 10500544N; vinte le spese;

**per Sara Assicurazioni s.p.a.:** In via preliminare: A) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione, trattandosi di società "in house", utilizzata dal Comune per la gestione di servizi pubblici essenziali, B) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della SARA Assicurazioni s.p.a., per inoperatività della polizza azionata, riferendosi il fatto storico ad un periodo in cui il rag. quale Sindaco della società s.p.a., non era assistito da alcuna garanzia assicurativa, per l'attività di membro del Collegio Sindacale, prevista successivamente con la polizza recante n. 71. 19297ES stipulata con decorrenza dal 06/12/2017 al 06/12/2018, stipulata in sostituzione della polizza n. 14998GC con scadenza al 06/12/2016, con conseguente estromissione della chiamata in garanzia dal presente giudizio; C) accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, e la conseguente carenza di legittimazione passiva della Sara Assicurazioni s.p.a; D) accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per espressa esclusione contrattuale, ai sensi dell'art. 4a della Condizioni di Assicurazione "Sara Professionista" e successivo punto 4b; E) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della Curatela del Fall.to s.p.a. unipersonale in liquidazione" dalla possibilità di agire a tutela dei creditori sociali, ai sensi degli articoli 2394, 2394 bis e 2395 c.c., nonché l'intervenuta prescrizione di ogni azione di responsabilità. Nel merito: 1) Rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla Curatela attrice e la stessa richiesta di manleva formulata dal convenuto rag. nei confronti della SARA Assicurazioni s.p.a; 2) condannare parte attrice, eventualmente in solido con l'assicurato, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi in favore della convenuta società assicuratrice. In subordine: 1) Rigettare la domanda attorea e la stessa istanza di manleva, come formulata nei confronti della convenuta società assicuratrice, essendosi l'evento dannoso verificato per responsabilità di altri soggetti e precisamente per volontà politica e gestionale del solo Comune di di Napoli, in persona del Sindaco p.t., o, in via ulteriormente subordinata, del liquidatore della società s.p.a. in liquidazione ed unipersonale", dott. come tale non evitabile e certamente non influenzabile e/o riconducibile all'attività di membro del Collegio Sindacale svolta dal rag. 2) condannare parte attrice, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi in favore della convenuta società assicuratrice;

**per gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1050054N:**1. In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario – Tribunale di Napoli in favore della Corte dei Conti; 2. Ancora in via preliminare accertare e dichiarare la





nullità dell'atto di citazione del Fallimento S.p.A. in liquidazione e unipersonale nonché la nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo del Dott. ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per i motivi di cui in narrativa; 3. Nel merito, in via principale respingere le domande proposte dal Fallimento S.p.A. in liquidazione e unipersonale nei confronti del dott. in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e/o, comunque, infondate in fatto e in diritto e non provate e, conseguentemente, respingere le domande proposte dal dott. nei confronti di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n.10500544N; 4. In via subordinata per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte dal Fallimento S.p.A. in liquidazione e unipersonale e per l'effetto di condanna del dott. al pagamento di una qualsiasi somma di denaro, respingere la domanda di manleva e/o indennizzo proposta dal dott. nei confronti di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n.10500544N, per tutti i motivi di cui in narrativa sia ai sensi di Polizza che di Legge; 5. In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un qualsivoglia obbligo indennitario in capo a quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui ai certificati n. 10500544N, limitare tale obbligo indennitario ai sensi dell'art.1910 c.c. e/o, comunque, contenere lo stesso deducendo la franchigia applicabile ed entro il limite del massimale di Euro 250.000,00 previsto nella polizza; vinte le spese;

**per gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dai Certificati di Assicurazione n. AE000011033 e n. AE000022048:** In via pregiudiziale e preliminare accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario – Tribunale di Napoli in favore della Corte dei Conti.; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di eventuali diritti risarcitori del Fallimento s.p.a. in liquidazione e unipersonale nei confronti del convenuto Dott. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e improcedibile l'azione di responsabilità promossa in danno al Dott.

- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ed indeterminabilità della causa petendi. In via principale respingere le domande tutte proposte nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto e in diritto (anche perché prescritte) e, conseguentemente, respingere e/o dichiarare assorbite le domande proposte dal Dott. nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's sottoscrittori dei Certificati di Assicurazione n. AE000011033 e n. AE000022048. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Fallimento nei confronti del Dott. accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo agli Assicuratori dei Lloyd's in base alla polizza n. AE000011033 e alla polizza AE000022048 e, per l'effetto, rigettare le domande di indennizzo e condanna svolte dal dott. (e/o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's; In via ulteriormente subordinata nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo al Dott. verso il Fallimento (e/o di qualsiasi altra parte del giudizio), nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in capo agli Assicuratori dei Lloyd's sottoscrittori del Certificato di Assicurazione AE000011033 e n. AE000022048 in favore del dott.

- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'assicurato rispetto a quella degli altri soggetti responsabili nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto da in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne sono derivate; - determinare gli obblighi indennitari dei Lloyd's in base alle Polizze - previa loro eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 C.C. - entro il limite massimo di indennizzo di € 250.000,00.=, previa detrazione della franchigia pari ad € 5.000,00; vinte le spese;



**per AEG Europe SA Rappresentanza generale per l'Italia:** . In via principale: - rigettare le domande proposte dal Fallimento S.p.A. in liquidazione e unipersonale nei confronti del Dott. in quanto inammissibili e/o improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva/indennizzo svolta dal Dott. nei confronti di AIG; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del Dott. nonché di accertamento di qualsiasi obbligo indennitario in capo agli esponenti Assicuratori in favore del Dott. - accertare la ripartizione della responsabilità tra il Dott. e gli altri soggetti ritenuti eventualmente responsabili e le relative quote di responsabilità (se del caso anche in via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge), anche ai fini dell'azione di regresso o surrogatoria, limitando qualsiasi indennizzo all'importo corrispondente alla quota di responsabilità del Dott. - limitare l'obbligo indennitario degli esponenti Assicuratori, come sopra determinato, entro i limiti del massimale di € 1.033.000,00 e con applicazione dello scoperto dell'1% del sinistro con un minimo di € 1.000,00 e massimo di € 10.000,00 per l'attività di sindaco che resterà a carico dell'Assicurato, nonché di ogni altro limite indicato in narrativa e/o di cui alla Polizza; vinte le spese;

**Per gli Assicuratori dei lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. AE000027310:** rigettare la domanda spiegata dal Fallimento S.p.A. nei confronti del dott. in quanto infondata in fatto ed in diritto; nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal Fallimento S.p.A., accertare e dichiarare la quota di responsabilità di ciascuna parte convenuta; rigettare, in tutto o in parte, la domanda di indennizzo spiegata dal dott. nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's, vinte le spese.

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del Fallimento s.p.a. in liquidazione e unipersonale deduceva che la s.p.a." veniva costituita in data 24.7.2007 con oggetto sociale, prevalentemente (ma non esclusivamente) la gestione di servizi e manutenzione di edifici, giardini e aiuole ; unico azionista della s.p.a., dalla sua costituzione fino alla data di fallimento, era il Comune di di Napoli; . che la società approvava il bilancio dell'esercizio 2009 con una perdita di Euro 210.284,00; che dopo l'assemblea del 5 novembre 2010 che acclarava l'ulteriore perdita accumulata dall'1/1/2010 al 30/9/2010 di Euro 109.725,75, solo con delibera del 16 dicembre 2010 la s.p.a. veniva sciolta e posta in liquidazione, che l'attività d'impresa continuava ad essere svolta con esercizio provvisorio, al solo dichiarato fine di salvare i livelli occupazionali (17 unità) e garantire il regolare svolgimento dei servizi pubblici a cui era destinata l'attività aziendale sotto la direzione e coordinamento del Comune di che in data 27 maggio 2013 veniva approvato il bilancio al 31/12/2012 con i debiti della s.p.a. passati da Euro 939.556,00 (al 31/12/2010) ad Euro 2.146.578,00, di cui più dell'80% nei confronti di Erario, INPS e fornitori ;che all'assemblea del 16 gennaio 2015 il socio unico Comune di di Napoli dichiarava la sua impossibilità a ripianare l'enorme esposizione debitoria fin ad allora accumulata dalla società per sua volontà e per i suoi fini, deliberando di richiedere al Tribunale competente la dichiarazione di insolvenza della s.p.a., intervenuta in data 7 maggio 2015; che il passivo accertato al momento della introduzione del giudizio era pari ad oltre € 1.227.289,07, che dall'esame della documentazione contabile, era emerso come la s.p.a.", sin dalla costituzione, avesse chiuso i bilanci costantemente in perdita; che nel 2009 il socio unico Comune di di Napoli manifestava la volontà di ricapitalizzare la società, e il 14.12.2009 l'assemblea della s.p.a." deliberava di ripianare la perdita, procedendo ad abbattimento e ricostituzione del capitale sociale; che lo stato di dissesto della s.p.a." si palesava sin dal bilancio chiuso al 31.12.2009 e, dunque, in epoca anteriore alla messa in





liquidazione della società; che il 27 luglio 2010 infatti il bilancio chiudeva con un nuovo risultato negativo che rendeva il patrimonio netto negativo per euro 75.275,00; che già in quel momento sorgeva l'obbligo, in capo agli amministratori di iscrivere la causa di scioglimento della società al Registro delle Imprese nonché l'obbligo di attenersi ad una gestione meramente conservativa; che in seguito al rinnovo delle cariche sociali, avvenuto con delibera assembleare del 4 agosto 2010, in data 21 settembre 2010 si teneva l'assemblea della società per adottare i provvedimenti richiesti dall'art. 2447 cod. civ. e, in tale sede, il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli – in qualità di rappresentante del socio unico “Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli” – invitava l'organo amministrativo a riconvocare l'assemblea essendo necessaria una preventiva autorizzazione del Consiglio Comunale per procedere al ripianamento delle perdite con ricapitalizzazione della società, ovvero, alla messa in liquidazione; che in data 5 novembre 2010 si riuniva nuovamente l'assemblea ordinaria della società, durante la quale il Presidente del C.d.a. comunicava al socio unico le ulteriori perdite emergenti dal bilancio infrannuale relativo al periodo 1.1.2010 30.9.2010, pari ad ulteriori Euro 109.725,65 e solo in data 16 dicembre 2010 si teneva l'assemblea straordinaria della \_\_\_\_\_ s.p.a.” per adottare i provvedimenti di cui all'art. 2447 cod. civ., durante la quale l'assemblea / socio unico deliberava di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione, nominando liquidatore il dott. \_\_\_\_\_ «...attribuendo allo stesso i poteri per compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione, ivi compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa al fine di non interrompere l'erogazione dei pubblici servizi...», nonché per preservare i livelli occupazionali (la società aveva in forza n. 17 dipendenti); che il dott. \_\_\_\_\_ avviava l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa che proseguiva fino al 2014, con ulteriori riflessi negativi sulla situazione debitoria e sul patrimonio netto; era approvato il bilancio al 31.12.2010 chiuso con una perdita di esercizio di Euro 316.005,00; era approvato il bilancio al 31.12.2011 chiuso con una perdita di esercizio di Euro 279.698,00; veniva approvato il bilancio al 31.12.2012 chiuso con una perdita di esercizio di Euro 102.461,00, con i debiti della \_\_\_\_\_ s.p.a.” passati da Euro 939.556,00 (al 31 dicembre 2010) ad Euro 2.146.578,00 (al 31 dicembre 2012); che non veniva approvato dal socio unico il bilancio relativo all'esercizio 2013 chiuso con una perdita di Euro 55.782,00 e che mancava il bilancio relativo all'esercizio 2014 disponendo la curatela di una mera situazione contabile a sezioni contrapposte, dalla quale emergevano ulteriori perdite pari ad Euro 182.355,00; che a seguito di ricorso della stessa società veniva dichiarato il fallimento della \_\_\_\_\_ s.p.a. in liquidazione e unipersonale; che liquidatore della società fallita era il dott. \_\_\_\_\_ che i componenti in carica alla data di scioglimento e fino alla dichiarazione di fallimento erano \_\_\_\_\_ (in carica dal 10.9.2010 e fino al 19.9.2013) e \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (in carica dal 19.9.2013 e fino al 7.5.2015); che l'attività successiva allo scioglimento si era svolta in un'ottica non conservativa in un periodo in cui il capitale era già eroso dalle perdite; che l'esercizio provvisorio dell'attività doveva essere finalizzato, ad una liquidazione riallocativa dei valori aziendali ovvero la cessione a terzi dei complessi aziendali o di rami, enucleati dal liquidatore, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata predefinita che garantisse, per quanto possibile, la salvaguardia dell'avviamento e dei livelli occupazionali; che la prosecuzione dell'attività di impresa può rivelarsi dannosa per l'integrità del patrimonio sociale e che il liquidatore può essere ritenuto responsabile nel caso di assunzione di scelte nella consapevolezza della prevedibile dannosità per i creditori; che il liquidatore aveva provveduto ad assumere seppure a tempo determinato ulteriori lavoratori come denunciato dal Collegio sindacale nella relazione al bilancio al 31.12.2011; che per la violazione degli obblighi di corretta gestione il liquidatore era responsabile ex art. 2489 c.c.; che i sindaci, in presenza di evidenti violazioni degli obblighi di corretta gestione da parte del liquidatore e dell'insolvenza acclarata, non avevano provveduto all'adozione dei provvedimenti che la legge imponeva loro; che come il liquidatore, anche i sindaci erano responsabili ex art. 2407 c.c. dell'aggravarsi del deficit patrimoniale; che il Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli era responsabile per abuso di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. avendo posto in essere l'attività di dominio abusivo della controllata attraverso una



duplice condotta: a) la formazione della volontà assembleare attraverso la partecipazione al capitale; b) la “sudditanza contrattuale” derivante dalle commesse affidate dall’ente; ed avendo cagionato un danno al patrimonio della società ed ai creditori: che il danno era da quantificarsi con il criterio della perdita incrementale, da attribuire al liquidatore per la differenza dei netti patrimoniali dalla data del 31.12.2010 e fino alle sue dimissioni rassegnate il 27.5.2014 per l’importo di euro 500.002,00; al Collegio sindacale costituito da e per la differenza dei netti patrimoniali a far data dal 31.12.2010 e fino al 19.9.2013, per l’importo ( in solido tra loro e con il liquidatore di euro 420.819,00 ed al Collegio sindacale composto da e per la differenza dei netti patrimoniali dal 19.9.2013 e fino al 31.12.2014 ( ultima situazione patrimoniale disponibile prima della dichiarazione di fallimento), per l’importo, in solido tra loro, di euro 198.096,00 ed in solido con il liquidatore fino all’importo di euro 89.183,00 pari alla differenza dei netti patrimoniali dal 19.9.2013 alla data di dimissioni del liquidatore ( 27.5.2014); quanto al danno da abuso di attività di direzione e coordinamento, lo stesso andava quantificato nell’importo del passivo fallimentare ( euro 2.114.168,73) ovvero della differenza tra attivo e passivo pari ad euro 1.414.168,73; che per tale danno vi era una responsabilità solidale del liquidatore e dei sindaci fino alla concorrenza dell’importo di loro competenza.

Concludeva chiedendo condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni come quantificati o nella misura maggiore o minore determinata dal Tribunale oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, vinte le spese.

Si costituiva che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti; la prescrizione sia dell’azione sociale che dell’azione dei creditori sociali e la carenza di interesse all’esercizio dell’azione sociale; l’insussistenza di contegni antiggiuridici in quanto: 1) l’attività di impresa era stata continuata, in quanto imposta dal Comune socio unico; 2) la continuazione dell’impresa era necessaria per evitare l’interruzione di pubblico servizio; 3) l’attività si era realizzata secondo criteri di razionalità economica, in particolare il liquidatore aveva mantenuto i livelli occupazionali, erogato regolarmente i servizi pubblici essenziali per la collettività ed aveva ridotto le perdite avviando un piano di ristrutturazione, migliorando il patrimonio netto della società; 4) la continuazione dell’attività era cessata allorquando i servizi erano stati affidati a terzi, in particolare la gestione del Mercato ittico era stata affidata ad altro operatore nell’aprile del 2013; la struttura dello Stadio era stata consegnata al nuovo gestore nell’ottobre 2013 e l’attività di manutenzione giardini e verde pubblico era stata affidata a febbraio 2014.; 5) durante il periodo della assunzione della carica del Dott. (2011 – 2014) la giurisprudenza era ferma nel ritenere la “non fallibilità” delle società in house; in via subordinata, eccepiva l’assenza di danni, tenuto conto che la differenza tra i due patrimoni netti (al 31.12.2010 e 31.12.2014) si presentava “positiva”, in quanto, tra le poste del patrimonio al 2014, era necessario considerare le “anticipazioni del socio Comune di di Napoli le quali avevano valenza di versamenti in conto capitale, ovvero in subordine, di finanziamenti postergati, ex art. 2497 quinquies c.c., per cui il patrimonio netto al 2010 sarebbe stato pari ad euro (-391.279) mentre, al 2014, sarebbe pari ad euro (-282.696) con una differenza positiva; chiedeva, inoltre, in via subordinata l’accertamento della responsabilità esclusiva del Comune, nonché la chiamata in garanzia e concludeva chiedendo via preliminare autorizzarsi la chiamata in causa dei Lloyd’s e in rito ed in merito come indicato in epigrafe.

Si costituiva che eccepiva di aver assunto la carica di sindaco il 4.8.2010, che il 16.12.2010 la società era stata posta in scioglimento, che più volte il collegio sindacale aveva sollecitato il liquidatore a cessare l’attività e che il Comune aveva ritenuto opportuno proseguire con l’attività per evitare l’interruzione dei servizi pubblici dando atto della difficoltà di reperire altri affidatari dei servizi; che il 29.10.2012 il liquidatore, su sollecito del Collegio sindacale, aveva comunicato la cessazione dell’attività a partire dal 5.11.2012 con conseguente licenziamento dei dipendenti; che il Comune versava degli importi pari ad euro 18.395,83 per evitare la chiusura del



mercato ittico ed a seguito di consultazioni e rilevata l'impossibilità di chiudere le procedure di affidamento nei tempi indicati dal liquidatore, chiedeva al liquidatore di non sospendere i servizi e di sospendere le procedure di licenziamento già iniziate; che il collegio sindacale segnalava la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti e nel giugno 2013 cessava dalla carica. Deduceva l'insussistenza della responsabilità del liquidatore ed il rispetto, da parte dei sindaci, degli obblighi di legge e concludeva chiedendo in via preliminare autorizzarsi la chiamata in garanzia del terzo AIG Europe Limited e nel merito il rigetto della domanda o in via subordinata, in caso di accoglimento, l condanna nei confronti della compagnia assicurativa a manlevare il convenuto da ogni responsabilità; in via di regresso in caso di accoglimento della domanda condannare il Comune di di Napoli a rimborsare in tutto o in parte le somme.

Si costituiva che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo la giurisdizione della Corte dei Conti; la prescrizione dell'azione sociale e dell'azione dei creditori sociali e nel merito l'infondatezza delle contestazioni; in particolare deduceva che le scelte contestate erano state assunte dal Comune quale unico socio, che la disciplina delle società inhouse all'epoca era incerta e che non poteva ipotizzarsi una responsabilità oggettiva dei sindaci, che al collegio sindacale in carica fino al 2013 non erano attribuite anche le funzioni di revisore contabile, affidate ad un soggetto esterno, che aveva tenuto i comportamenti previsti compatibili con lo stato di liquidazione; che il Collegio sindacale aveva sempre sollecitato il liquidatore alla cessazione dell'attività ed il Comune aveva sempre deliberato in senso contrario, che anche nel 2013 il collegio sindacale aveva comunicato anche al Segretario del Comune ed alla Prefettura la necessità di adottare i provvedimenti opportuni; che la curatela non aveva provato né le condotte, né i danni né il nesso di causalità tra condotte e danni; che comunque nel periodo in cui era stato in carica il collegio sindacale le perdite si erano ridotte; che alcuni debiti non erano stati ammessi al passivo.

Concludeva chiedendo in via preliminare autorizzare la chiamata in causa del Comune di di Napoli nei cui confronti spiegava domanda riconvenzionale per il caso in cui venisse accertata la responsabilità del collegio sindacale e come da conclusioni indicate in epigrafe.

Si costituiva che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo la giurisdizione della Corte dei Conti; la prescrizione dell'azione sociale e dell'azione dei creditori sociali e nel merito l'infondatezza delle contestazioni; che la curatela non aveva provato né le condotte, né i danni né il nesso di causalità tra condotte e danni; che il convenuto non era venuto meno agli obblighi imposti a suo carico e che le decisioni erano state assunte dal Comune quale socio unico; che comunque nel periodo in cui era stato in carica il collegio sindacale le perdite si erano ridotte; che alcuni debiti non erano stati ammessi al passivo.

Concludeva chiedendo in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della Sara Assicurazioni s.p.a. e come da conclusioni indicate in epigrafe.

Si costituiva che eccepiva il difetto di giurisdizione, la nullità della citazione, la prescrizione delle azioni e nel merito l'infondatezza della domanda; in particolare evidenziava che quando aveva assunto la carica di sindaco ( 19.9.2013) alcuni dei servizi erano già stati affidati a terzi (la gestione del mercato ittico nell'aprile 2013 e la gestione dello stadio nell'ottobre 2013) e il servizio di manutenzione dei giardini e del verde pubblico era stato affidato a terzi nel febbraio 2014; che da quando aveva assunto la carica pertanto vi erano stati solo dei miglioramenti; che non essendo stato convenuto in giudizio il liquidatore succeduto ad

non era nemmeno chiaro cosa fosse contestato ai sindaci; che non vi erano stati danni, che in ogni caso non vi era alcun nesso di causalità e che il criterio di quantificazione prospettato non era corretto e concludeva chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa dei Lloyd's e nel merito come in epigrafe.

Si costituiva il Comune di di Napoli che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva non potendo gli enti pubblici essere convenuti ex art. 2497 c.c. in quanto privi del carattere imprenditoriale; la inammissibilità della domanda in quanto la eterodirezione presuppone una pluralità distinta di soggetti, la nullità della domanda per difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda; la prescrizione dell'unica azione ammissibile ex art. 2497 c.c., quella



dei creditori sociali, ed in ogni caso anche dell'azione sociale; che l'eterodirezione infatti era terminata alla data di scioglimento della società, il 16.12.2010; che non vi era alcuna prova della sussistenza di condotte antiggiuridiche, di danni e del nesso di causalità tra condotte e danno.

Concludeva pertanto come in epigrafe.

Si costituiva \_\_\_\_\_ che eccepiva la nullità della domanda, la prescrizione dell'azione e l'inesistenza dei presupposti posti a fondamento della domanda e concludeva come in epigrafe.

Differita l'udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi, si costituivano gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dai Certificati di Assicurazione n. AE000011033 e n. AE000022048, chiamati in garanzia dal sindaco \_\_\_\_\_ che si

associava a quanto eccepito in punto di difetto di giurisdizione, nullità della citazione, prescrizione dell'azione ed infondatezza della domanda da parte del convenuto e quanto alla chiamata in causa eccepiva la generica indicazione, da parte di \_\_\_\_\_ delle polizze assicurative, la

mancanza di prova che l'accadimento del sinistro rientrasse nell'oggetto della polizza e che non vi fossero ipotesi di esclusione dalla garanzia; la inoperatività delle polizze in quanto stipulate in regime di claims made e dunque applicabili solo alle domande di risarcimento formulate nei

confronti dell'assicurato e da questi denunciate all'assicurazione nel periodo di vigenza delle polizze; che essendo le polizze scadute rispettivamente nelle date del 30.7.2014 e del 30.7.2015, la

notifica dell'atto di citazione nei confronti dell'assicurato in data 23.1.2018 e la denuncia di questi alla compagnia assicurativa in data 1.2.2018 erano successive alla scadenza delle polizze, che

dunque non erano più operative; che si doveva escludere l'estensione della copertura invocata all'attività di Sindaco nella società attrice in quanto nei questionari compilati in funzione della stipulazione delle polizze l'assicurato aveva riferito semplicemente di svolgere la funzione di

sindaco senza indicare presso quali società e senza fornire i dati richiesti; che in ogni caso non erano operative le polizze in quanto l'assicurato aveva ricoperto il ruolo di membro del collegio

Sindacale in una società che al momento della sottoscrizione della polizza (05.08.2013) aveva un capitale già da tempo ridotto al di sotto del minimo legale; che in via subordinata l'indennizzo eventualmente dovuto doveva essere quantificato determinando la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile al dott. \_\_\_\_\_ detraendo la franchigia pattiziamente stabilita di € 5.000,00. e, comunque, entro il limite di indennizzo previsto nella Polizza pari ad € 250.000,00.

Concludeva pertanto come in epigrafe.

Si costituiva la AIG Europe S.A. chiamata in causa dal sindaco \_\_\_\_\_ che eccepiva la genericità e l'infondatezza della domanda avanzata nei confronti dell'assicurato e chiedeva il rigetto della domanda ed in via subordinata limitarsi l'azione di regresso alla quota di responsabilità del

dott. \_\_\_\_\_ e nei limiti del massimale della polizza, tenuto conto della franchigia.

Si costituivano inoltre gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. AE000027310, chiamati in causa da \_\_\_\_\_ che eccepivano che la polizza non prevedeva copertura assicurativa per gli incarichi di liquidatore; che l'assicurato aveva omesso di rendere informazioni complete e rilevanti ai fini della valutazione del

rischio; che pertanto l'indennizzo non era dovuto; che in ogni caso la domanda formulata dalla curatela nei confronti del liquidatore era infondata nonché prescritta e che in caso di accoglimento

la richiesta di manleva doveva essere limitata alla quota di responsabilità del dott. \_\_\_\_\_ e contenuta nei limiti del massimale tenuto conto anche della franchigia.

Si costituiva la Sara Assicurazioni s.p.a. chiamata in causa da \_\_\_\_\_ che aderiva a tutte le eccezioni e le difese dell'assicurato ( in particolare quanto al difetto di giurisdizione, alla prescrizione delle azioni ed alla infondatezza della domanda formulata dalla curatela) ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva stante la inoperatività della polizza con riferimento alla

carica di sindaco; per tardività della denuncia e per conoscibilità, da parte dell'assicurato, dello stato di insolvenza della società; eccepiva altresì la previsione di un massimale.

Nelle more il Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli depositava memorie di replica avverso le domande di regresso e riconvenzionali proposte da alcuni convenuti deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza.





Alla prima udienza di trattazione veniva disposta la rinotifica della citazione a non costituitosi, stante il mancato rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c., e veniva assegnato al convenuto un termine a difesa per gli stessi motivi.

Si costituiva che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la nullità della citazione, la prescrizione delle azioni, l'insussistenza di condotte illegittime avendo il collegio sindacale sempre segnalato la necessità di adottare i provvedimenti necessari, l'assenza di danno e di nesso di causalità: deduceva altresì che in sede di verifica dello stato passivo era sconosciuto dalla curatela ogni rapporto professionale con il sindaco e concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione, la prescrizione, la nullità della citazione e nel merito il rigetto della domanda.

depositava una memoria integrativa in cui ribadiva l'eccezione di prescrizione, l'assenza di ogni responsabilità dei sindaci ed eccepiva l'inadempimento della s.p.a. che non aveva corrisposto i compensi per la carica di sindaco.

Alla successiva udienza la causa era riservata con termine per note sulle questioni preliminari di giurisdizione e di costituzione dei Lloyd's.

Nelle more del deposito delle note si costituivano gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 10500544N che eccepivano il difetto di giurisdizione, la nullità dell'atto di citazione e della chiamata in garanzia da parte di l'insussistenza della responsabilità dell'assicurato, l'inoperatività della polizza in quanto strutturata secondo lo schema Claims Made, non relativa all'attività di sindaco, e con esclusione di fatti e circostanze già note all'assicurato: in ogni caso deduceva la previsione di un massimale e della franchigia.

Superate le preliminari questioni concernenti la giurisdizione del giudice ordinario e la costituzione dei Lloyd's venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.

Nelle more si costituiva l'Ufficio Italiano, Rappresentanza Generale dei Lloyd's che ribadiva la corretta costituzione in giudizio degli assicuratori dei Lloyds sottoscrittori delle singole polizze e chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Italiano ( Rappresentanza Generale) dei Lloyd's chiamato dal dott.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e dopo la discussione delle parti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'esito riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti al consulente tecnico d'ufficio in ordine alle anticipazioni effettuate dal Comune di di Napoli, la causa era nuovamente riservata in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Preliminarmente va osservato che la curatela ha esperito l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti del liquidatore della società poi fallita e dei sindaci effettivi che si sono alternati durante il periodo della liquidazione; ha altresì proposto l'azione ex art. 2497 comma 4 c.c. nei confronti del socio unico Comune di di Napoli.

Tutti i convenuti hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione delle azioni esperite dalla curatela.

hanno eccepito anche la nullità dell'atto di citazione. e il Comune di di Napoli

Ad avviso del Collegio le eccezioni preliminari sono infondate.

Prima di affrontare il discorso sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei Conti in caso di azioni di responsabilità ex art. 146 l.f. del curatore di società partecipata pubblica nei





confronti degli amministratori, occorre preliminarmente soffermarsi sulle peculiarità che caratterizzano e distinguono le società inhouse.

La società in-house (prevista dall'art. 16 d.lgs. 175/2016) è un ente di cui la pubblica amministrazione si avvale al fine di reperire beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio; l'affidamento in-house, infatti, rappresenta un modello organizzatorio per mezzo del quale la pubblica amministrazione reperisce prestazioni a contenuto negoziale al proprio interno, servendosi di un ente strumentale, strettamente connesso, sia sul piano organizzativo che su quello operativo, ad una pubblica amministrazione, ragion per cui si configura come un ufficio interno, appunto in-house, della medesima.

La nozione di società in-house origina dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea come figura da contrapporre all'esternalizzazione, comprendente il contratto di appalto ed il contratto di concessione. La questione era se queste società potessero essere affidatarie dirette di attività da parte delle amministrazioni di contratti pubblici remunerati da queste ultime, oppure se l'affidamento dovesse avvenire all'esito di una gara ad evidenza pubblica.

La Corte di giustizia a partire dalla sentenza Teckal del 18 Novembre 1999, causa C- 107/98, ha precisato che le società in-house possono essere destinatarie di affidamenti diretti, qualora siano sottoposte a controllo analogo e svolgano la parte più rilevante della loro attività a favore delle amministrazioni pubbliche, escludendo l'obbligatorietà dell'avvio di una procedura ad evidenza pubblica.

L'art. 16 d.lgs. 175/2016 ha previsto che le società inhouse ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Pertanto deve ritenersi necessaria la contemporanea presenza di tre requisiti:

- 1) capitale sociale interamente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e che non sia possibile la partecipazione di soggetti privati ( al di fuori dei casi previsti dalla legge e con i limiti indicati);
- 2) attività prevalente della società statutariamente svolta in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
- 3) gestione assoggettata, per statuto, a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici su propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile..

Il requisito del cd. controllo analogo tende ad assicurare che tra amministrazione pubblica titolare delle partecipazioni nella società in-house e quest'ultima intercorra un rapporto così stretto da assimilarla a un organo interno della prima, infatti lo statuto della società o i patti parasociali devono garantire al socio pubblico un potere di influire sulle strategie e decisioni fondamentali della società e di controllarne l'attività.

Il requisito dell'attività prevalente invece, tende ad escludere che la società in-house operi sul mercato e alteri la concorrenza rispetto a società che svolgono attività simili, sfruttando il vantaggio di aver ricevuto un affidamento diretto da parte di un'amministrazione pubblica.

Pertanto, è necessario che il soggetto affidatario svolga almeno l'80% delle proprie attività in esecuzione di compiti ad esso affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o da altri soggetti a propria volta controllati dal medesimo soggetto pubblico. ( cfr. art. 16 d.lgs. 175/2016)

Ad avviso del Collegio, a differenza di quanto affermato dai convenuti, e condividendo la posizione assunta da parte attrice, in continuità con quanto rilevato nella sentenza dichiarativa di fallimento ( sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 7.5.2015) e nella successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli ( sentenza del 16.9.2015 n.182) la .s.p.a. va qualificata come società a



totale partecipazione pubblica, ma non come società inhouse in quanto dall'esame dell'atto costitutivo e dello statuto ( allegato al n. 1 della comparsa di costituzione e risposta di  
è emersa la mancata previsione del divieto di trasferimento delle partecipazioni a soggetti privati, richiesto anche dalla sentenza della Corte di Cassazione a SSUU 26283/2013 richiamata dal convenuto

Tanto premesso deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

Sul punto si rappresenta che l'attuale art. 12 d.lgs. 175/2016 così dispone " *1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione*".

E' dunque prevista in generale la giurisdizione del giudice ordinario, con l'eccezione dei casi indicati dalla norma.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione a SS.UU. ha da tempo affermato la possibilità di un concorso tra la giurisdizione ordinaria e quella erariale, in quanto "*laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza tra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio*"(  **cfr. Cass. a SSUU 22406/2018, Cass. SSUU 10019/2019**).

Affermata la giurisdizione del giudice ordinario sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da alcuni convenuti in quanto dal tenore complessivo dell'atto emerge chiaramente sia il petitum che la causa petendi.

Quanto alla eccezione preliminare di prescrizione, la stessa deve ritenersi infondata.

Invero quanto all'azione dei creditori sociali il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui l'insufficienza del patrimonio sociale è divenuta oggettivamente percepibile.

Sul punto in giurisprudenza la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che: "*L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.f. è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa*". (Cass. civ. Sez. I sent. 04/12/2015, n. 24715).



Sussiste, pertanto, una presunzione, in favore della Curatela in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla data del fallimento, salva la prova contraria che avrebbero dovuto fornire i convenuti.

Lo scioglimento della società per totale erosione del capitale sociale può costituire ad avviso del Collegio, una circostanza in cui l'insufficienza del patrimonio a soddisfare i crediti diviene oggettivamente percepibile; ma va osservato che il danno-conseguenza delle condotte contestate, poste in essere nella fase della liquidazione, è costituito dall'ulteriore aggravamento della lesione del patrimonio sociale e dall'aumentare della incapacità del patrimonio, che diviene ulteriormente insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori.

L'oggettiva percepibilità della insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i crediti, in conseguenza dell'aggravamento della lesione del patrimonio, non può decorrere da una data antecedente alla dichiarazione di fallimento ( 7.5.2015) e il termine di prescrizione deve ritenersi utilmente interrotto dalla notifica dell'atto di citazione (23.1.2018).

Inoltre certamente non è prescritta l'azione sociale di responsabilità nei confronti del liquidatore e del collegio sindacale, considerate le date in cui sono cessati dalle rispettive cariche, vigendo la sospensione ex art. 2941 co.,a 1 n.7. c.c.;

E' discussa la estensibilità di tale disposizione speciale- che costituisce una deroga al disposto di cui all'art. 2935 c.c.- a soggetti diversi dagli amministratori; sul punto va osservato che le norme in materia di responsabilità degli amministratori sono espressamente richiamate per i liquidatori ( cfr. art. 2489 c.c.), diversamente che per i sindaci.

In ogni caso per ciascuno dei convenuti occorre tenere conto degli effetti dannosi dei comportamenti che si sono protratti fino alla cessazione della carica ( rispettivamente 19.9.2013 per il primo collegio sindacale e 7.5.2015 per il secondo).

Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento all'azione ex art. 2497, comma 4, c.c. esperita nei confronti del Comune di di Napoli , che è l'azione dei creditori sociali.

Il diritto al risarcimento del danno da esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento è soggetto anche esso alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2949 c.c., trattandosi di un diritto derivante da un rapporto sociale.

Il dies a quo. va fatto risalire al momento in cui si verifica l'insufficienza a soddisfare le ragioni creditorie in conseguenza dell'illecita condotta di direzione e coordinamento della società o ente controllante; anche nel caso di specie, trattandosi di una condotta ( con relativo effetto di aggravamento del dissesto) che si è protratta fino alla dichiarazione di fallimento, il dies a quo del termine di prescrizione è il 7.5.2015, data della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la citazione notificata il 23.1.2018 ha utilmente interrotto il termine.

Solo in tale data, infatti, i creditori potevano conoscere della insufficienza patrimoniale causata dalla condotta di direzione e coordinamento abusivo posto in essere dal Comune, unico socio.

Tanto premesso, occorre esaminare il merito delle contestazioni.

Va precisato che come espressamente previsto dall'art 12.. del d.lgs 175/2016, si applicano alle società pubbliche le norme in materia di azioni di responsabilità previste dal codice civile per le società di capitali.

Trovano pertanto applicazione per il liquidatore le norme di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. richiamate dall'art. 2489 c.c. e per i sindaci le norme di cui agli artt. 2403 c.c. e ss.

Giova premettere che nei confronti del liquidatore è possibile esperire le medesime azioni proponibili nei confronti dell'amministratore, in virtù del richiamo di cui all'art. 2489 c.c. In particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 2489 c.c., i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

L'azione di responsabilità sociale nei confronti dei liquidatori presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto; nel verificarsi di



un danno al patrimonio sociale e nella sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi ed il verificarsi del danno.

Nel valutare l'operato dei liquidatori – che deve essere improntato al rispetto del generale dovere di professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico- si dovrà tener presente quello che è lo scopo della fase di liquidazione. Infatti, mentre gli amministratori hanno il compito di gestione dell'impresa sociale, consistente nell'attività di esecuzione del contratto sociale, diretta a realizzare l'interesse per il quale il contratto sociale è stato concluso, i liquidatori hanno il compito di gestire e portare a termine la fase di liquidazione della società, funzionale al pagamento dei debiti sociali ed alla ripartizione del residuo tra i soci.

La fase di liquidazione deve essere improntata a finalità conservative del patrimonio sociale, al fine di tutelare non solo gli interessi dei creditori al pagamento dei debiti sociali, ma anche gli interessi dei soci alla ripartizione del residuo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6220 del 13/03/2013, Trib. Roma 11.11.2015)

L'azione esperita dalla Curatela si configura sia quale azione sociale di responsabilità che come azione dei creditori sociali, che si propone di tutelare l'integrità del patrimonio sociale, in relazione all'obbligo della sua conservazione; essa riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c. in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell'aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 c.c.

Quanto alla responsabilità dei sindaci i componenti del collegio sindacale sono onerati del controllo costante e continuativo sulla capienza del patrimonio sociale, oltre che investiti di un dovere di verifica sulla legalità (non solo formale ma) sostanziale dell'operato degli amministratori.

Più segnatamente ad essi compete una vigilanza sulla società che può dirsi analitica; non solo, quindi, un controllo sulla corretta amministrazione di tipo esclusivamente procedimentale ma anche rivolto all'esame degli atti di natura gestoria.

Solo ammettendo tale invasività può comprendersi il riferimento normativo alla verifica del corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ascritta all'organo di controllo dall'art. 2403 c.c.

In tale logica è corretto ritenere che spetti al collegio sindacale: (i) la verifica del tipo di gestione compiuta dagli amministratori, tenendo conto dell'oggetto sociale e dell'interesse della società; (ii) ancor più precisamente, la verifica del rispetto della legge, dello statuto, dei criteri di ragionevolezza, di accortezza e di adeguata informazione assunta da parte dell'organo amministrativo prima del compimento di qualsiasi scelta; (iii) la conformità dell'assetto organizzativo/contabile – inteso quali procedure, prassi, dotazione di personale e competenza dello stesso – rispetto alle dimensioni della società, all'attività svolta dall'ente e dallo scopo sociale perseguito; (iv) l'adeguatezza di tale assetto, con riferimento all'obiettivo di rendere una corretta e tempestiva rilevazione contabile e rappresentazione di ogni atto di gestione, dell'acquisizione e della elaborazione d'informazioni utili a scelte amministrative non avventate, della produzione di dati attendibili da trasfondere nel bilancio.

Pertanto i sindaci sono tenuti ad attività d'ispezione, di controllo degli atti e della contabilità sociale, quanto da ultimo anche al fine di verificare la rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture e di esprimere, con apposita relazione, la propria valutazione su tale documento.

Tutto ciò posto quanto al complesso degli obblighi ascritti ai sindaci secondo il dettato codicistico, è indubbio che, a seguito della riforma del diritto societario, ai fini dell'individuazione della relativa responsabilità ex art. 2407, comma 2, c.c. sia divenuto decisivo il momento informativo.

L'acquisizione delle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni di controllo non può quindi considerarsi oggetto di mera facoltà discrezionale, ma attività doverosa funzionale al diligente esercizio dell'attività di vigilanza.

Al contempo, rilevata l'esistenza di comportamenti scorretti dell'organo di gestione, da un punto di vista delle iniziative da compiere è indubbio che in base alla disciplina codicistica - essi debbano attivarsi mediante segnalazioni all'assemblea (in base all'art. 2406, sia per ipotesi di omissioni degli





amministratori che di comportamenti degli stessi in cui si possano ravvisare fatti di rilevante gravità, che rendano necessario e urgente provvedere) ovvero al tribunale (ex art. 2409, per l'ipotesi di fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori nella gestione, che possano recar danno alla società).

La responsabilità dei sindaci è di tipo contrattuale nei confronti della società, di tal che questa ha l'onere di allegare che essi siano incorsi in violazioni agli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto e di provare il nesso di causalità tra le violazioni ed il danno prodotti.

Incombe in tale caso sui sindaci la dimostrazione della non imputabilità del nocumento, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, di aver osservato i loro doveri ed aver adempiuto agli obblighi loro imposti.

Più specificamente la responsabilità (omissiva) dei sindaci, in solido con quella degli amministratori, presuppone che questi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica e l'ineludibile (prova della) esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato, potendo i sindaci essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano ad essi direttamente imputabili.

Deve rilevarsi, per giunta, quanto alla violazione del dovere di vigilanza, che al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al tribunale, in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (in termini Cass. civ., Sez. I, 11/11/2010, n. 22911; cfr. anche: "In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ." **Cass. civ. Sez. III, 31/10/2014, n. 23148 Società, 2015, 3, 317**).

Ai fini della sussistenza del nesso causale tra l'omesso controllo della contabilità da parte dei sindaci ed il danno "deve ritenersi tuttavia necessario .... dimostrare ...che l'effettuazione dei controlli avrebbe consentito di evitare il danno, alla stregua di una prognosi postuma condotta secondo il principio della regolarità causale" (cfr. **Cass. civ., Sez. I, 27/05/2013, n. 13081, cit.**).

Quanto all'azione ex art. 2497 cc. il presupposto della responsabilità disciplinata dall'art. 2497 c.c. va individuato nell'effettivo esercizio di funzioni di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale tale da cagionare pregiudizi alla redditività ed al valore della partecipazione sociale dei soci, ovvero all'integrità del patrimonio sociale.

Tale responsabilità si fonda non sulla sola sussistenza di una situazione di astratta preminenza-soggezione, ma sull'esercizio effettivo di attività di direzione e coordinamento che oltrepassi i limiti della corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate, nel senso che l'unitarietà della direzione non può giustificare l'utilizzo delle imprese controllate ad esclusivo beneficio dell'interesse delle società controllanti, bensì per il coordinamento degli interessi delle due, con la conseguenza che l'inosservanza dei principi di corretta gestione espone a responsabilità le società o gli enti controllanti (cfr. **Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 23/10/2014; Trib. Napoli, Sez. spec. Impresa, 7.11.2019**).

Ebbene, perché ricorra l'elemento della direzione unitaria occorre che al controllo vengano addizionati ulteriori fatti, come desumibile interpretativamente dall'endiadi "direzione e





coordinamento”, con la quale si ritiene che il legislatore abbia inteso fare riferimento ad una pluralità sistematica e costante di atti d’indirizzo, idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale e commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali.

Dunque, l’attività di direzione e coordinamento è un’attività atipica, che può assumere le modalità più svariate e che, comunque, consiste nella manifestazione di volontà dell’ente dirigente in ordine ad atti che dovranno essere compiuti dagli amministratori della società eterogestita.

Sul punto, comunque, il legislatore ha previsto un sistema di presunzioni dettate dall’art. 2497 sexies c.c.

Occorre inoltre che tali condotte abbiano cagionato un danno al patrimonio sociale.

Tanto premesso in punto di diritto, si osserva quanto segue.

Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione, proposta dal convenuto e fatta propria anche dai convenuti e in ordine alla non corretta appostazione in bilancio delle cd. anticipazioni effettuate dal Comune di di Napoli negli anni 2012 e 2013.

Il ctu ( cfr. pag.93 dell’elaborato peritale) ha riferito che nella nota integrativa del bilancio al 31.12.2013 si legge che” la voce “Altri debiti” è prevalentemente composta dalle anticipazioni ricevute dal Comune di di Napoli” e che dalla documentazione esaminata è emerso che alla data del 31.12.2012, l’importo di dette anticipazioni è pari a Euro 412.354,00 mentre al 31.12.2013 la posta assume il valore di Euro 618.305,00. Tale ultimo valore risulta anche nella situazione contabile redatta al 31.12.2014 alla voce “Crediti”, con il segno negativo.

Il CTU ha riferito inoltre ( pag. 93 dell’elaborato) che “Dai bilanci degli esercizi 2010, 2011, e 2012 non si evincono informazioni rispetto all’esistenza di anticipazioni erogate dal Comune di alla s.p.a. e al relativo ammontare”.

Come osservato dal nominato C.T.U. ( cfr. pag. 98 e ss.) ai sensi del principio contabile OIC 28 Patrimonio Netto, aggiornato al 30.5.2005 applicabile ai bilanci redatti a partire dal 31.12.2005 e fino al 31.12.2013, “Nell’ambito della problematica relativa alla separazione tra le Passività ed il Patrimonio netto, particolare rilevanza assume l’analisi della natura dei versamenti che i soci decidono di effettuare, anche senza procedere a formali aumenti del capitale sociale. I versamenti in questione, a seconda dei casi, possono assumere la natura di veri e propri conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali, oppure di finanziamenti a titolo di capitale di credito. In via generale, si possono individuare alcune tipologie di versamenti da parte dei soci: 1. IVersamenti a titolo di finanziamento; 2. Versamenti a fondo perduto; 3. Versamenti in conto futuro aumento di capitale; 4. Versamenti in conto aumento di capitale” (OIC 28, 2005 p.8).

Rispetto ai versamenti a fondo perduto, il principio contabile afferma che essi si configurano “quando i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. In tali casi, manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. Questi si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale, da collocare in bilancio all’interno del

patrimonio netto, al punto VII “Altre riserve”, in voci denominate di solito “Versamenti in conto capitale” (...)” (OIC 28, 2005, p. 8).

I versamenti in conto capitale (o versamenti a copertura perdite) si qualificano a prescindere dalla differente denominazione come “riserve di capitale che accolgono il valore di nuovi conferimenti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale. Nel caso dei versamenti a copertura perdite, il conferimento viene effettuato, di norma, dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione. In nota integrativa va esplicitata l’esistenza di una siffatta destinazione. Non è consentita l’iscrizione dei versamenti effettuati dai soci durante l’esercizio a prescindere dalla loro destinazione, direttamente nel conto economico” (OIC 28, 2005, p. 12).



Il principio contabile OIC 28 – Patrimonio Netto aggiornato all'aprile 2014 e applicabile ai bilanci redatti al 31.12.2014 e, dunque, alla situazione contabile in discorso, si occupa, fra l'altro, di "precisare che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale" (OIC 28, 2014, p. 2).

Il ctu ha inoltre riferito che nel caso in cui le anticipazioni fossero intese come debiti o come finanziamenti postergati il valore dei patrimoni netti non subirebbe variazioni; diversamente nel caso in cui le anticipazioni fossero considerate come apporti di capitale di rischio ( cfr. pag. 97).

In questo secondo caso non andrebbero ricomprese tra i crediti con il segno negativo ma sarebbero riportate ad incremento del patrimonio netto.

Nel caso di specie, se le anticipazioni fossero qualificate come apporti di capitale di rischio, non sarebbero ricomprese fra i crediti con il segno negativo, ma figurerebbero ad incremento del patrimonio netto.

In ragione di ciò, rispetto alla situazione iniziale, aumenterebbe il valore dei crediti che non risultano decurtati dalle anticipazioni (per Euro 618.305,41) e, corrispondentemente ,aumenterebbe il valore del patrimonio netto (per Euro 618.305,41), per cui il totale delle attività e delle passività sarebbe pari a Euro 2.003.585,86 e il patrimonio netto assumerebbe un valore più elevato, sebbene negativo, di Euro -209.677.56.". ( cfr. elaborato peritale pag.97); dunque la riqualificazione delle anticipazioni come apporti di capitale di rischio escluderebbe il danno, in quanto il patrimonio netto, per quanto negativo, avrebbe un valore più elevato, con la conseguenza che andrebbe esclusa la sussistenza del danno costituito dall'aggravamento del dissesto.

L'eccezione deve, invece, ritenersi infondata.

Ad avviso del Collegio la dichiarazione resa dal Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli in corso di giudizio con cui ha formalmente rinunciato alla restituzione degli importi versati è da ritenersi tardiva; inoltre, secondo quanto risulta dagli atti di causa ed è ribadito dal consulente tecnico d'ufficio nelle note integrative depositate il 22.5.2023, gli importi delle anticipazioni erano riportati tra i debiti nell'ultimo bilancio approvato al 31.12.2012 ( più specificamente nella consulenza integrativa il dott Maffei ha osservato che dalla mera lettura del bilancio non risultavano le imputazioni dei debiti, ma nella relazione sulla gestione gli stessi si riferivano agli importi versati dal Comune).

Pertanto deve ritenersi che la condotta del Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli, che come unico socio della società a partecipazione pubblica ha approvato il bilancio in cui gli importi versati dal socio come anticipazioni erano iscritti tra i debiti, appare in contrasto con la volontà- oggi affermata- di intendere quegli stessi importi come versamenti a fondo perduto.

Dunque non può in radice escludersi la sussistenza di un danno costituito dall'aggravamento del dissesto durante la fase liquidatoria, ed occorre esaminare le singole condotte contestate dalla Curatela ai convenuti al fine di valutare se sussistano i presupposti per accertare un inadempimento degli organi sociali e la responsabilità degli stessi per il danno subito dalla società e dai creditori sociali.

Quanto alla posizione del liquidatore, \_\_\_\_\_ si osserva che la curatela ha contestato allo stesso l'assunzione di due dipendenti in luogo dell'unico dipendente con cui il rapporto era cessato, con conseguente aumento dei costi, e il non aver attivato una procedura concorsuale, pur in presenza di una situazione di insolvenza, determinando un aggravio del dissesto.

Quanto alla condotta concernente l'assunzione di due unità in luogo dell'unico dipendente con cui il rapporto era cessato, va osservato che il C.T.U. ( cfr. note integrative che richiamano le risposte al quesito indicate nell'elaborato peritale )ha rappresentato che non sono emersi elementi che facciano ritenere che vi sia stato un danno determinato dall'aumento dei costi del personale, anzi – ha ribadito nell'elaborato- che il costo del personale diminuisce dal 2011 al 2012, così come pure i costi per servizi, per cui deve intendersi che l'assunzione non abbia arrecato specifici danni.



Esclusa la responsabilità del liquidatore per l'assunzione dei lavoratori, va invece ritenuta sussistente la responsabilità dello stesso per non aver fatto ricorso alle procedure concorsuali pur in presenza di una situazione di insolvenza.

Preliminarmente, va indagata l'esistenza del potere in capo al liquidatore di chiedere il fallimento in proprio della società e, successivamente, se tale potere si atteggi in termini di obbligo in presenza dei relativi presupposti.

E' noto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di poteri dei liquidatori.

A fronte di un orientamento che, esaltando la previsione dell'art. 2487 bis cod. civ., è incline a limitare i poteri nel solco delle direttive impartite dall'assemblea, l'orientamento che sembra prevalere, partendo dal disposto dell'art. 2489 cod. civ., ricostruisce il rapporto tra assemblea e liquidatori in termini contrari, nel senso che, a fronte della regola generale secondo cui i liquidatori hanno il potere- dovere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, l'assemblea può intervenire per delimitare o indirizzarne l'attività.

In tema di fallimento, è poi noto che l'organo di gestione dell'ente collettivo, sia esso amministratore o liquidatore, è obbligato ad agire in maniera tale da non ritardare la dichiarazione di insolvenza della società e a non aggravarne il dissesto, considerato il combinato disposto degli artt. 217 c. 1 n. 4 e 224 La più recente giurisprudenza attribuisce al liquidatore della società di capitali il potere autonomo di proporre un piano di risanamento non contemplato dall'assemblea (**Cass. 13867 del 2017**), o una domanda di fallimento in proprio (**Cass. 10523 del 2019**).

Pertanto deve ritenersi sussistente una regola generale, che prescrive al liquidatore della società di attivarsi diligentemente per impedire un aggravamento del dissesto, in funzione di tutela dei creditori che vantano sul patrimonio sociale la garanzia generica dei loro crediti.

Non è in contestazione che la società s.p.a. abbia operato sin dall'inizio in perdita costante, come risultava dal primo bilancio al 31.12.2007 ed il patrimonio netto risultava già negativo nel 2008; dalla consulenza tecnica espletata ( cfr. elaborato peritale agli atti) è inoltre emerso che durante la liquidazione vi è stata la gestione provvisoria dell'attività d'impresa che ha comportato un aggravamento del dissesto, fino alla dichiarazione di fallimento; peraltro che vi fosse una cronica situazione di indebitamento e deficit economico e che la stessa fosse alimentata e peggiorata dalla gestione provvisoria risulta anche dal verbale del collegio sindacale in data 23.10.2012 ( cfr. allegato n.21 all'elaborato peritale).

Ad avviso del Collegio certamente la situazione di insolvenza della società doveva essere rilevata dal liquidatore quantomeno in data 29.10.2012, quando aveva inviato al Comune di di Napoli, quale socio, la comunicazione che avrebbe proceduto al licenziamento di tutti i dipendenti, per far cessare la gestione provvisoria, considerato quanto emerso nel verbale del collegio sindacale del 23.10.2012 ( cfr. missiva allegata al n. 20 all'elaborato peritale).

Ritenuto che il ritardo nella presentazione del ricorso di fallimento costituisca condotta in violazione dei doveri posti a carico del liquidatore, occorre affrontare la questione inerente la esigibilità di tale condotta da parte del liquidatore, considerato che la assoggettabilità a fallimento delle società a partecipazione pubblica non era all'epoca univocamente riconosciuta dalla giurisprudenza.

Sul punto va però dato atto che la Cassazione, con la pronuncia del 6.12.2012, n.21991 aveva affermato il principio della fallibilità delle società a partecipazione pubblica; principio poi confermato dalla successiva sentenza della Suprema Corte n. 22209 del 27.9.2013 che aveva affermato che la scelta di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico comporta la conseguente assunzione di tutti i rischi correlati, primo tra i quali l'insolvenza.

In ogni caso, anche in un panorama giurisprudenziale incerto, che non escludeva l'assoggettabilità delle società partecipate pubbliche al fallimento, la scelta di presentare ricorso di fallimento costituiva una scelta liquidatoria che avrebbe potuto impedire l'aggravamento del dissesto che si è invece verificato fino alla data di fallimento.



Ad avviso del Collegio il liquidatore non si è attivato, quantomeno dalla data in cui aveva comunicato al Comune che avrebbe proceduto al licenziamento dei dipendenti per impossibilità di prosecuzione dell'attività in gestione provvisoria, per presentare ricorso di fallimento.

Anche l'esito incerto della richiesta, quantomeno fino ad una certa data, non doveva ostacolare il liquidatore nel compiere tale scelta, considerato che era evidente che il dissesto della società continuava ad aggravarsi; né tantomeno può ritenersi che senza autorizzazione dei soci il liquidatore non potesse agire in autonomia, dovendo escludersi che i soci possano limitare il liquidatore nel suo potere-dovere di chiedere il fallimento della società che versi in uno stato di insolvenza.

Pertanto il liquidatore va condannato al risarcimento del danno, costituito dall'aggravamento del dissesto verificatosi dalla data in cui aveva comunicato al Comune che avrebbe licenziato tutti i dipendenti ( cfr. missiva del 29.10.2012 al n.20 degli allegati all'elaborato peritale), ed in cui avrebbe dovuto attivarsi richiedendo il fallimento della società, fino alla cessazione della carica.

Considerato il patrimonio netto nel bilancio al 31.12.2012 e quello alla data del 27.5.2014, la differenza è pari ad euro 55.782,00 ( cfr. elaborato peritale da cui emerge che non vi erano documenti sufficienti a quantificare i patrimoni netti al 19.9.2013 ).

Di tale aggravamento rispondono in solido con i membri dei collegi sindacali in carica dal 31.12.2012 al 19.9.2013 e dal 19.9.2013 al 27.5.2014.

I sindaci del Collegio in carica fino al 19.9.2013 infatti si sono limitati a segnalare che la gestione provvisoria provocava un aumento del dissesto, ma non hanno assunto iniziative quali la convocazione dell'assemblea ( art.2406 c.c.) ovvero la denuncia al Tribunale delle gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.; anche i sindaci subentrati in data 19.9.2013, che pure hanno rilevato la necessità di cessare l'attività provvisoria, si sarebbero dovuti attivare ex artt. 2406 c.c. e 2409 c.c.

Gli stessi, pertanto, rispondono tutti in concorso con il liquidatore per l'aggravamento del dissesto verificatosi dal 29.10.2012 alla data di cessazione dalla carica ( 27.5.2014) per l'importo di euro 55.782,00.

Quanto al Comune di di Napoli, la Curatela attrice ha agito ex art. 2497 c.c. deducendo che il Comune ha esercitato sulla s.p.a. una influenza dominante tale da non consentirle di svolgere la sua naturale attività imprenditoriale in piena autonomia; che la s.p.a." rappresentava, infatti, lo strumento attraverso il quale il Comune svolgeva l'attività di gestione del mercato ittico, in primis, della gestione delle aree destinate a parcheggi e degli altri servizi pubblici affidati.; che l'ente aveva perseguito un interesse imprenditoriale proprio in quanto aveva liberamente utilizzato la partecipata quale mero strumento per beneficiare della limitazione di responsabilità, beneficiando delle prestazioni rese, senza doverne subire le conseguenze pregiudizievoli; che la scelta di non ricapitalizzare, lo scioglimento della società e l'esercizio provvisorio deficitario protratto per quattro anni era indice del totale spregio di ogni regola commerciale.

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva del socio pubblico.

Sul punto va richiamata la sentenza di questo Tribunale del 7.11.2019 che ha ritenuto ammissibile l'azione ex art. 2497 c.c. nei confronti del socio pubblico di società di capitali, considerato che l'art 2497 c.c. si riferisce genericamente alla società ed agli enti che esercitino attività di direzione e coordinamento; peraltro il legislatore all'art. 19 comma 6 del D.L. 1.7.2009 n.78 convertito in L. 3.8.2009 n. 102 ha previsto che " L'art. 2497, primo comma, del codice civile si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica e finanziaria".

Tanto premesso va osservato che certamente può desumersi l'esercizio, da parte del Comune di di Napoli, di attività di direzione e coordinamento della s.p.a. in quanto l'ente è incontestatamente socio unico della partecipata; assumono inoltre rilievo le delibere con cui è stato disposto l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, e le successive delibere con le quali,





nonostante il costante andamento in perdita dell'attività e l'aumento del dissesto, si disponeva la prosecuzione dell'attività in gestione provvisoria.

Deve pertanto ritenersi provata la sussistenza di un'attività di direzione e coordinamento della s.p.a., soprattutto alla luce delle delibere con cui veniva disposta la proroga dell'esercizio provvisorio; tale attività è stata svolta in violazione dei principi della corretta gestione imprenditoriale, in quanto le continue proroghe dell'esercizio provvisorio, nonostante gli ingenti risultati negativi, hanno inciso sul patrimonio netto della società che è passato da un valore negativo pari a – euro 391.279,00 al 31.12.2010 ad un valore negativo ( al 7.5.2015, data di dichiarazione del fallimento) pari a – euro 1.010.338, 24 ( cfr. pag. 79-80 dell'elaborato peritale).

Deve ritenersi pertanto sussistente la responsabilità ex art. 2497 c.c. del socio unico, quantomeno dalla data in cui avrebbe dovuto tempestivamente licenziare tutti i dipendenti disponendo la cessazione dell'attività gestoria, come segnalato dal liquidatore ( a far data dal 29.10.2012) e fino alla data della dichiarazione di fallimento (7.5.2015) per un importo complessivo di euro 238.328,24 di cui euro 55.782,00 fino al 31.12.2013 ed euro 182.499, 24 dal 31.12.2013 e fino al 31.12.2014 come calcolato dal C.T.U. ( cfr. elaborato peritale pag.81).

Con riferimento all'importo di euro 55.782,00 deve ritenersi sussistente la responsabilità, in solido con il Comune di di Napoli, anche del liquidatore e dei sindaci

e

Quando alle domande riconvenzionali trasversali proposte da nei confronti del Comune di di Napoli, ad avviso del Collegio la responsabilità di tutti i convenuti non può che essere solidale per il periodo in cui era in carica il liquidatore, in quanto la responsabilità del socio per le decisioni assunte e la violazione dei canoni di corretta gestione imprenditoriale ex art. 2497 c.c. non esimono il liquidatore e l'organo di controllo dalla osservanza dei doveri di legge.

Occorre ora esaminare le domande di manleva proposte dai convenuti nei confronti delle compagnie di assicurazione.

Richiamate le ordinanze emesse dal giudice istruttore nel corso del giudizio quanto alla corretta costituzione dei sindacati dei Lloyd's, va osservato che ha convenuto in giudizio gli Assicuratori dei Lloyds che hanno sottoscritto la polizza AE000027310, che non copre però l'attività di liquidatore ma solo quella di sindaco ( v.polizza al n.17 degli allegati alla comparsa di costituzione e risposta).

La domanda di manleva va pertanto rigettata.

ha proposto domanda di garanzia nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui ai Certificati di Assicurazione n. AE0000110033 e n. AE000022048 ( cfr. polizze allegata alla comparsa di costituzione e risposta).

La domanda va rigettata poiché la richiesta risarcitoria che attiva la copertura richiesta è giunta successivamente alla scadenza delle polizze richiamate.( claims made fino al 2015, richiesta di risarcimento 23.1.2018); e quanto alla polizza n. 10500544 N operativa dal 4.8.2017 al 4.8.2018 ( cfr all.1 alla costituzione in data 9.9.2019) va rilevato che non prevede l'assicurazione per l'attività di membro del collegio sindacale.

ha chiamato in causa la Sara Assicurazioni s.p.a.; dall'esame della documentazione agli atti ( cfr. polizza al n.2 degli allegati alla comparsa di costituzione del terzo chiamato in causa.) è emerso che la polizza riguarda un diverso periodo, relativo agli anni 2017-2018, pertanto la domanda di garanzia va rigettata.

Infine ha stipulato originariamente con AIG Europe S.A. polizza IFL0003051.1211 in cui al punto 5 lettera A è esclusa la copertura per sinistri in qualità di sindaco quando la società è fallita ( cfr.polizza al n.25 degli allegati alla comparsa di costituzione e risposta)..

Pertanto le domande di garanzia vanno rigettate.





In conclusione, va accertata la responsabilità di \_\_\_\_\_ nella qualità di liquidatore della \_\_\_\_\_ s.p.a. per l'aggravamento del dissesto verificatosi nel periodo 29.10.2012 -27.5.2014 ( pari ad euro 55.782,00) ; di tale aggravamento rispondono, in solido tra loro e con \_\_\_\_\_ sia i sindaci \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per violazione dei doveri di vigilanza, sia il Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli ex art. 2497 c.c.

Il Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli va condannato inoltre al risarcimento del danno nella ulteriore somma di euro 182.499,24, per l'aggravamento del dissesto verificatosi nel successivo periodo dal 27.5.2014 al 7.5.2015.

L'importo indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento; al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fallimento a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Vanno invece rigettate le domande riconvenzionali proposte da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nei confronti del Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli nonché le domande di garanzia formulate da \_\_\_\_\_ nei confronti degli Assicuratori dei Lloyds che hanno sottoscritto la polizza AE000027310, da \_\_\_\_\_ nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui ai Certificati di Assicurazione n. AE0000110033 e n. AE000022048 e n. 10500544 N, da \_\_\_\_\_ nei confronti della Sara Assicurazioni s.p.a. e di \_\_\_\_\_ nei confronti di AIG Europe S.A. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione o eccezione, così provvede:

accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna

\_\_\_\_\_ e il Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli in persona del sindaco p.t. in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della Curatela del Fallimento della \_\_\_\_\_ s.p.a. per l'importo di euro 55.782,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;

condanna altresì il Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli in persona del sindaco p.t. al pagamento in favore della curatela del fallimento della \_\_\_\_\_ s.p.a., dell'ulteriore importo di euro 182.499,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione;

rigetta le domande riconvenzionali proposte da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nei confronti del Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli in persona del sindaco p.t.;

rigetta la domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno sottoscritto la polizza AE000027310;



rigetta la domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui ai Certificati di Assicurazione n. AE0000110033 e n. AE000022048 e n. 10500544 N;

rigetta la domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti della Sara Assicurazioni s.p.a;

rigetta la domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti di AIG Europe S.A.;

condanna i convenuti alla rifusione delle spese nei confronti della curatela attrice, che si liquidano in euro 1039,00 per spese ed euro 15.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese, c.p.a. ed i.v.a. da porsi nella misura di 4/5 a carico del Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli e nella misura di 1/5 a carico in solido di \_\_\_\_\_ e Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli;

condanna in solido \_\_\_\_\_ Francesco, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ alla rifusione, in favore del Comune di \_\_\_\_\_ di Napoli, delle spese per la domanda riconvenzionale che si liquidano nella misura di euro 3000,00 per compensi professionali, rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;

condanna \_\_\_\_\_ Francesco a rifondere agli Assicuratori dei Lloyd's che hanno sottoscritto la polizza AE000027310 le spese che si liquidano in euro 2500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali,c.p.a. ed i.v.a.;

condanna \_\_\_\_\_ a rifondere \_\_\_\_\_ nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui ai Certificati di Assicurazione n. AE0000110033 e n. AE000022048 e n. 10500544 N le spese che si liquidano in euro 2500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali,c.p.a. ed i.v.a.;

condanna \_\_\_\_\_ a rifondere nei confronti della Sara Assicurazioni s.p.a. le spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali,c.p.a. ed i.v.a.;

condanna \_\_\_\_\_ a rifondere alla AIG Europe S.A. le spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c..p.a. ed i,v,a.;

pone le spese della consulenza tecnica da liquidarsi con separato decreto a carico delle parti in solido.

Così deciso in Napoli il 13.9.2023

Il Presidente rel, ed est.  
Dott.ssa Caterina di Martino

